



000132029

OGGETTO: prosecuzione biennale dei rapporti contrattuali in essere con la ditta Antemed di Reggio Emilia; accordi contrattuali stipulati "a valore economico" per un costo biennale presunto di € 585.600 iva al 22% compresa.

Premesso che in ambito ospedaliero risultano in essere prestazioni contrattuali erogate dall'operatore economico Antemed srl (Partita iva:02872560350) con sede in via Indipendenza n. 6 a Novellara (RE) riferite prevalentemente alla fornitura di dispositivi medici per attività clinico sanitaria, ottiche comprese ed all'erogazione di servizi di manutenzione ai dispositivi medici, comprensivi delle tecnologie sanitarie.

Osservato che detti contratti hanno formato oggetto di specifica negoziazione, avvenuta nel corso dell'esercizio 2024, in base alla quale sono state accorpate, in un'unica voce contrattuale, le seguenti attività in precedenza commissionate con ordinativi specifici al momento in cui emergeva la reale necessità della prestazione:

- 1) categoria "beni di consumo" forniti da Antemed, sono state negoziate forniture di dispositivi medici monouso associati ad apparecchiature biomediche rientranti nella categoria d'infungibilità disciplinata dal vigente e dal vigente Regolamento dell'Ospedale per l'acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed esclusività tecnica di cui all'art. 76 del D.Lgs 36/2023, costituite in specie al 70% dal codice "ELETTR.ANSA 03MM 22FR 4622.1313" prevalentemente in uso per l'attività di urologia e di ginecologia;
- 2) categoria "cespiti" forniti da Antemed, trattasi prevalentemente di acquisti non frequenti di ottiche endoscopiche rientranti nella nomenclatura "sostituzioni urgenti" del piano degli investimenti, da acquisire al momento dell'effettiva necessità;
- 3) categoria "manutenzione" trattasi di interventi di manutenzione a chiamata non prevedibili, riferiti alla riparazione di apparecchiature biomediche o di dispositivi medici pluriuso forniti dallo stesso operatore economico, oltre che di riparazioni di ottiche fornite anche da altri operatori economici; vi sono presenti attività rientranti in 26 categorie di manutenzione di "strumentario vario" riguardanti in prevalenza "uncini", "pinze", "ottiche" ed "adattatori";

Tenuto presente che il pacchetto complessivo annuo delle sopraindicate attività erogate dalla ditta Antemed, ammontava ad € 240.000 iva esclusa così indicativamente suddiviso:

beni di consumo, €170.000;

manutenzioni € 70.000.

Ravvisato che il predetto contratto onnicomprensivo, è giunto ora a scadenza e che risulta opportuno procedere al proprio rinnovo per un ulteriore biennio, perdurando le necessità dell'Ospedale che ne hanno all'epoca determinato la sottoscrizione.

Osservato quindi che:

- a) la quota prevalente dell'attività riguardante i beni di consumo resta tutt'ora negoziabile in attuazione all'istituto dell'infungibilità tecnica, come emerge dalla documentazione aggiornata acquisita agli atti, dalla quale si evince in capo alla ditta contraente il mantenimento della condizione di "unico operatore economico" in grado di fornire i dispositivi medici monouso

associati ad apparecchiature biomediche in uso; in forza della suddetta confermata condizione tecnica e professionale in capo ad Antemed, appare quindi opportuno e legittimo proseguire con il medesimo fornitore per un ulteriore biennio essendo la concorrenza assente per motivi tecnici;

- b) anche la quota accessoria riguardante i servizi di manutenzione può essere confermata alla ditta Antemed, in attuazione all'istituto dell'infungibilità tecnica, come emerge dalla documentazione aggiornata acquisita agli atti, tenendo anche presente che il cambio di gestione nel suddetto servizio, ora prestato da operatore economico specialistico ed a completa conoscenza del vario strumentario chirurgico da sottoporre a manutenzione, comporterebbe difficoltà tecniche non proporzionate all'attuale assetto operativo dell'Ospedale e di complessa gestione.

Precisato altresì che, ad ulteriore specificazione di natura tecnica, le forniture dei beni di consumo "infungibili" consistono in dispositivi medici monouso associati ad apparecchiature biomediche che comportano l'impiego del solo materiale dedicato fornito da Antemed quali elettrodi, cinghie, cavi, guaine, camicie, spazzolini ad uncino, secondo i codici prodotto allegati alla dichiarazione appositamente acquisita in data 23/07/2026, con la quale la ditta dichiara che risulta esclusivista sul territorio locale, secondo la documentazione dei fabbricanti dal seguente tenore letterale:

- ditta Verathon di Milano per la linea di prodotto Glidescope e ditta Movi per le apparecchiature di cui alle linee di prodotto: Richard Wolf GmbH Endoscopia ad eccezione dei sistemi endoscopici per chirurgia spinale; Huntleigh Sonicaid Cardiotocografi e doppler palmari; Leisegang Cooper Medical Colposcopi; Pajunk GmbH MIS Micro invasive surgery.

Sui predetti beni la ditta è altresì in grado di organizzare la messa in servizio, i test funzionali e le procedure di assistenza per i relativi prodotti in cooperazione e per conto di Movi presso il centro di assistenza autorizzato Sinam S.r.l. di Campogalliano (MO).

Attesa la conseguente opportunità di procedere nel modo sopra indicato precisando che l'onere economico di € 585.600 iva al 22% compresa occorrente per il rinnovo biennale delle attività da prestare dalla ditta Antemed di Novellara (RE) sarà assicurato dalle risorse del bilancio dell'Ospedale di Sassuolo spa del corrente e dei futuri esercizi ciascuno per la quota di rispettiva afferenza, con decorrenza delle prestazioni contrattuali rinnovate dal prossimo 01/08/2026 per un intero biennio.
eee

Osservato che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento "Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" sarà posto in pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Attesa la conseguente opportunità di procedere nel modo sopra indicato.

Accertato infine che il RUP ed il RUP di fase dichiarano l'inesistenza a proprio carico di situazioni di conflitto d'interessi, anche soltanto potenziali.

DETERMINA

- ✓ Di regolamentare secondo le modalità indicate in narrativa e che s'intendono integralmente qui riportate, il complesso delle prestazioni contrattuali di diversa natura tecnica svolte presso l'Ospedale di Sassuolo dalla ditta Antemed srl (Partita IVA: 02872560350) con sede in via Indipendenza n. 6 a Novellara (RE);

- ✓ Di dare atto che la presente regolamentazione contrattuale resta direttamente collegata alle condizioni indicate in premessa, ovvero al mantenimento dell'infungibilità in capo al fornitore, per la quale l'Ospedale di Sassuolo committente si riserva ogni più ampia azione di controllo in merito;
- ✓ Di registrare l'onere economico conseguente di € 585.600 iva al 22% compresa necessario per il rinnovo biennale delle attività da prestare dalla ditta Antemed sul bilancio dell'Ospedale di Sassuolo spa del corrente e dei futuri esercizi ciascuno per la quota di rispettiva afferenza, con decorrenza delle prestazioni contrattuali rinnovate dal prossimo 01/08/2026 per un intero biennio.
- ✓ Di indicare infine come Rup, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del vigente Codice dei Contratti Pubblici Stefano Rivetti e come Rup di fase per l'individuazione dei contraenti, Andrea Carbini.

STEFANO
RIVETTI
31.07.2026
10:14:03
GMT+02:00

Andrea
Carbini
31.07.2026
10:16:56
GMT+02:00

Su proposta	Stefano Rivetti
Visto	Andrea Carbini
Visto <i>Andrea Ferrocì</i>	Andrea Ferrocì
Autorizza	Stefano Reggiani